ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI, DISCIPLINA DEGLI AUTOTRASPORTI DI COSE E ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI TARIFFE A FORCELLA PER I TRASPORTI DI MERCI SU STRADA

Art. 27

Omissione di comunicazioni all'albo

Il titolare dell'impresa individuale, gli amministratori delle societa' o l'institore che non eseguano nei termini prescritti le comunicazioni previste all'articolo 18 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 100.000, secondo le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.

Versione in vigore dal 1 agosto 1974, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada
Estremi	Legge 6 giugno 1974, n. 298
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-nazionale-degli-autotrasportatori-di-cose-per/art-27-omissione-di-comunicazioni-all-albo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it